

## CONVENZIONE

### TRA

L'agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio - **ARSIAL**, (in seguito denominata anche Agenzia), con sede in Roma, Via Rodolfo Lanciani, 38, Codice Fiscale e P. IVA 04838391003, PEC: *arsial@pec.arsialpec.it* rappresentata dal dr. Stefano Sbaffi, Direttore Generale domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Agenzia.

### E

**CNR-ISAC** – Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede in Bologna, Via Gobetti 101, Partita IVA n. 02118311006, PEC: *protocollo.isac@pec.cnr.it* rappresentato dal proprio Direttore Cristina Facchini, domiciliato, agli effetti del presente atto, presso la sede dell'Istituto, nel seguito denominate anche "Parti".

### PER

la collaborazione nell'ambito della modellistica numerica meteorologica operativa per applicazioni agrometeorologiche.

### PREMESSO CHE:

1. **ARSIAL** è una Agenzia strumentale di Regione Lazio istituita, ai sensi della L. R 2/95 e s.m.i., allo scopo, in sintonia con le linee di programmazione definite in sede regionale e secondo le direttive impartite dalla Giunta, di promuovere lo sviluppo e l'innovazione del sistema agricolo e agro-industriale del Lazio;
  2. la L. R. 9 ottobre 1996 n. 40, istitutiva del Servizio Integrato Agrometeorologico della Regione Lazio (SIARL), modificata dall'art. 7 della L. R. 13 febbraio 2009 n. 1, affida ad **ARSIAL** la gestione e il funzionamento del
-

SIARL;

3. il SIARL è il servizio attraverso il quale la Regione promuove, programma e coordina attività permanenti di acquisizione, elaborazione e diffusione di dati ed informazioni di carattere agrometeorologico, al fine di:
    - razionalizzare le operazioni agricole e favorire l'adozione di tecniche colturali a basso impatto ambientale;
    - elaborare previsioni meteorologiche a scala locale;
    - disporre di elementi conoscitivi per la programmazione delle attività agricole;
    - valutare l'attitudine colturale delle diverse zone agrarie.
  4. la disponibilità di informazioni agrometeorologiche è elemento essenziale ed indispensabile per dare risposta velocemente agli item espressi dagli stakeholder, dai tecnici, dai produttori e più in generale dagli attori della filiera agricola;
  5. l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito CNR-ISAC) è identificato, con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3593 del 20 Luglio 2011, tra i Centri di Competenza utili alla rete dei Centri Funzionali e rientra pertanto nell'elenco dei Centri di Competenza di cui al punto 3 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004;
  6. CNR-ISAC svolge da anni ricerche nel campo della meteorologia dinamica e della modellistica meteorologica: in particolare, presso la sede di Bologna sono stati sviluppati modelli meteorologici originali, tra cui il modello idrostatico BOLAM e il modello non idrostatico MOLOCH, utilizzati sia per studi scientifici sulla dinamica atmosferica, sia per previsioni meteorologi-
-

che operative;

7. ARSIAL e CNR-ISAC riconoscono l'interesse comune a sviluppare forme di collaborazione, fruendo reciprocamente delle rispettive competenze e strutture, per lo svolgimento di attività di sviluppo tecnologico al fine di una migliore realizzazione delle rispettive finalità istituzionali; le parti hanno in particolare reciproco interesse alla collaborazione nel campo della modellistica meteorologica, finalizzata al miglioramento dei risultati tramite il reciproco scambio di codici e prodotti innovativi.

**Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **ART. 1 – PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

#### **ART. 2 – FINALITÀ**

Le Parti, tramite la presente Convenzione, intendono rafforzare la collaborazione tecnico-scientifica nell'ambito della modellistica numerica meteorologica, con particolare riferimento, in via non esclusiva: allo sviluppo e alla gestione presso ARSIAL di una catena operativa basata sul modello BOLAM sviluppato da CNR-ISAC; allo scambio reciproco di output modellistici delle catene operative gestite presso le rispettive sedi. In tal senso promuovono lo studio scientifico e l'aggiornamento operativo in ambito modellistico, prendendo atto che le competenze tecnico-scientifiche di entrambe le strutture possano reciprocamente fornire un valido supporto all'avanzamento e al miglioramento dei modelli in parola e delle loro applicazioni.

Ciascun Ente, compatibilmente con le rispettive attività, mette a disposizione, nell'ambito dei programmi concordati secondo le modalità di cui all'art. 3, le proprie competenze, l'uso dei propri impianti ed attrezzature e quello dei ser-

---

vizi generali costituiti.

### **ART. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI**

CNR-ISAC si impegna a consentire ad ARSIAL di utilizzare il proprio modello BOLAM per i propri fini istituzionali e operativi, fornendo:

- 1) i codici numerici aggiornati e le versioni di BOLAM più adatte alle esigenze ARSIAL, con le procedure a corredo che ne consentano l'implementazione sui server in uso presso il SIARL;
- 2) gli output, in tempo reale e nel formato meteorologico standard Grib2, della catena modellistica BOLAM-MOLOCH eseguita su base giornaliera presso CNR-ISAC.

ARSIAL si impegna a:

- 1) gestire in autonomia la catena BOLAM presso la propria sede;
- 2) monitorare le prestazioni del suddetto modello, verificandone e confrontandone quantitativamente i risultati e dandone riscontro a CNR-ISAC.

Entrambe le Parti si impegnano a svolgere le suddette attività a titolo non oneroso, collaborando parimenti allo sviluppo congiunto di configurazioni innovative specifiche qualora di interesse comune.

### **ART. 4 – CONVENZIONI ATTUATIVE SPECIFICHE**

In relazione alle opportunità o alle esigenze di volta in volta riscontrate, le parti possono, in aggiunta alle attività non onerose di cui all'art.3, concordare, tramite specifiche Convenzioni Attuative da realizzare anche a titolo oneroso, di attivare singole azioni o progetti che si intendono sostenere in funzione di particolari opportunità o esigenze, sulla base delle risorse finanziarie, strumentali ed umane all'uopo destinabili.

Le Convenzioni Attuative disciplineranno le modalità secondo cui si attueran-

---

no le collaborazioni specifiche individuate dalle parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria.

#### **ART. 5 – RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA**

La responsabilità scientifica delle attività è in capo ai referenti tecnici individuati dalle Parti, e rispettivamente: la Dr.ssa Oxana Drofa per CNR-ISAC e Elvira Cacciotti per ARSIAL.

Nel caso di sostituzione di un referente, è fatto obbligo al soggetto interessato di comunicarne il nominativo alle Parti entro il limite di trenta giorni.

#### **ART. 6 – ONERI FINANZIARI**

La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle parti. Gli eventuali oneri specifici saranno determinati nelle Convenzioni Attuative di cui all'art. 4, che individueranno le attività e i relativi costi da imputare alle singole Parti, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

#### **ART. 7 – DURATA**

La presente Convenzione, di validità triennale, entrerà in vigore dall'atto della sottoscrizione del presente atto e potrà essere rinnovata in seguito ad accordo scritto tra le parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

La presente Convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento qualora uno dei contraenti dimostri l'impossibilità oggettiva di attendere ai propri obblighi ovvero – con un preavviso di mesi tre – manifesti la volontà di interrompere il programma concordato.

#### **ART. 8 – PROPRIETÀ DEI PRODOTTI**

Il codice del modello meteorologico BOLAM è rimane a tutti gli effetti di

proprietà esclusiva di CNR-ISAC.

Le procedure informatiche funzionali alla catena modellistica BOLAM gestita da ARSIAL presso la propria sede, sviluppate in via prototipale da CNR-ISAC e adattate da ARSIAL, restano di proprietà congiunta delle parti.

Gli output dei modelli, così come tutti i prodotti da essi derivati, sono di proprietà dell'ente che ne gestisce la catena operativa presso la propria sede: pertanto gli output della catena modellistica presso CNR-ISAC rimangono di proprietà CNR-ISAC e gli output della catena modellistica presso ARSIAL sono di proprietà ARSIAL.

Gli studi e le ricerche prodotti nell'ambito della presente Convenzione rimarranno di proprietà delle Parti, in base alla normativa applicabile sul diritto di autore.

#### **ART 9 - UTILIZZO DEI PRODOTTI**

Le Parti hanno diritto di pubblicare i risultati scientifici prodotti nell'ambito della presente Convenzione secondo i comuni standard internazionali, con l'obbligo conseguente di citare la collaborazione e la fonte dei dati.

ARSIAL potrà liberamente utilizzare i prodotti della presente Convenzione per le proprie attività istituzionali di previsione agrometeorologica.

CNR-ISAC potrà liberamente utilizzare i prodotti della presente Convenzione per le proprie attività istituzionali di studio e ricerca.

Ciascuna Parte potrà altresì utilizzare in contratti o convenzioni con terze parti i soli output della catena operativa BOLAM gestita presso la propria sede, destinando al solo utilizzo interno per scopi istituzionali la consultazione e l'uso degli output forniti dalle catene gestite dall'altra Parte, salvo ulteriori e diversi accordi specifici da definire tra le Parti.

---

#### **ART. 10 - RESPONSABILITÀ DELLE PARTI**

Ciascuna delle Parti solleverà e terrà indenne l'altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione da parte del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

#### **ART. 11 – RISERVATEZZA**

Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni, i dati, i programmi e le documentazioni messe reciprocamente a disposizione per la realizzazione di quanto previsto nella presente convenzione.

#### **ART. 12 – NON ESCLUSIVITÀ**

La presente Convenzione non è esclusiva. Ciascuna Parte è pertanto libera di condurre progetti e/o collaborazioni simili con altri soggetti.

Le Parti sono contraenti indipendenti e non possono in alcun modo, rappresentare l'altra Parte o essere considerate responsabili per l'altra.

#### **ART. 13 - PRIVACY**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali" (GDPR) le Parti si informano reciprocamente che i dati personali saranno trattati esclusivamente per la realizzazione del presente Accordo e per l'assolvimento dei connessi obblighi legali (art. 6, paragrafo 1, lett. b), c) ed e) del GDPR).

Titolari del trattamento sono le Parti come in epigrafe indicate e domiciliate.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata da parte di personale delle Parti autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità.

---

I dati saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione del presente Accordo e comunque sino all'espletamento degli adempimenti di legge connessi.

#### **ART. 14 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI PUBBLICI DIPENDENTI**

Le Parti dichiarano di essere edotte in merito agli obblighi riguardanti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i propri dipendenti sono tenuti ad osservare nel rispetto del DPR aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e che il presente atto sarà risolto di diritto nel caso di violazione degli obblighi di cui al citato decreto legislativo.

#### **ART. 15 – CONTROVERSIE**

Per la soluzione di ogni eventuale controversia che non possa essere risolta in via amichevole, sarà nominato un arbitro di comune accordo tra le parti o, in difetto, sarà adito il foro di Roma quale foro competente.

#### **ART. 16 – CORRISPONDENZA**

La corrispondenza relativa al presente accordo dovrà essere indirizzata a:

- ARSIAL: sede indicata nel presente documento;
- CNR-ISAC: sede indicata nel presente documento.

#### **ART. 17 – SOTTOSCRIZIONE**

Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle parti, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15, della L. 7.8.1990, n. 241.

È soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR

---



131/1986 n. 131 e ss.mm, ed i relativi oneri sono a carico della parte o delle parti interessate. Le spese di bollo sono equamente divise tra le Parti. Per il CNR l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972 autorizzazione n. 112274 rilasciata in data 20 luglio 2018.

*ROMA li*

Per ARSIAL

Il Direttore

*(Dr. Stefano Sbaffi)*

Per CNR-ISAC

Il Direttore

*(Dr.ssa Cristina Facchini)*